



# Città di Segrate

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Adunanza del **30/03/2023**

Deliberazione n° **44**

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.
-----------------	--

L'Anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 16:30 e seguenti, in Segrate, nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge, sono intervenuti i Signori:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>INCARICO</b>	<b>PRESENTE</b>
PAOLO GIOVANNI MICHELI	Sindaco	Presente
FRANCESCO DI CHIO	Vicesindaco	Assente Giustificato
LIVIA ILARIA ACHILLI	Assessore	Assente Giustificato
GUIDO BELLATORRE	Assessore	Presente
BARBARA BIANCO	Assessore	Presente in Videoconferenza
ALESSANDRO PIGNATARO	Assessore	Presente
LUCA MATTEO STANCA	Assessore	Presente in Videoconferenza
GIULIA MARIA VEZZONI	Assessore	Assente Giustificato
PATRIZIA BELLAGAMBA	Membro	Non Disponibile

Numero totale PRESENTI:5 – ASSENTI: 3

Presiede il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il SEGRETARIO DOTT. ssa BELLAGAMBA PATRIZIA che cura la redazione del presente verbale. Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

**OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.**

L'Assessore Achilli presenta la seguente proposta di deliberazione

**PREMESSO CHE:**

l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

*"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

*2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*

- f) *le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità*
- g) *le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*
3. *Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*
4. *Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*

l'art. 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

*“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;*

l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

*“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;*

l'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce che:

*“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;*

l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

*“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;*

l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

*“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”*

## **PRESO ATTO CHE:**

In data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Nella medesima data, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto-legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

## **RILEVATO CHE:**

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

all'art. 1, comma 1, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 3) Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, di cui all'art. 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 4) Piano della performance, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 ter del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- 5) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 6) Piano operativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- 7) Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

all'art. 1, comma 2, che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al citato comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO;

all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*", stabilendo conseguentemente la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del

medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:

all'art. 2, comma 1, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto medesimo e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, in conformità al seguente schema:

### **1. SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE**

### **2. SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

- a. **Sottosezione di programmazione Valore pubblico:** ai sensi dell'art. 3, comma 2, la presente sottosezione di programmazione contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione;
- b. **Sottosezione di programmazione Performance:** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), la presente sottosezione di programmazione è predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed è finalizzata, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione;
- c. **Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza:** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), la presente sottosezione di programmazione, è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013.

### **3. SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

- a. **Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), la presente sottosezione di programmazione, illustra il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;
- b. **Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), la presente sottosezione di programmazione indica, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione;
- c. **Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), la presente sottosezione di programmazione, indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e dà evidenza della capacità assunzionale dell'amministrazione, della programmazione delle cessazioni dal servizio, della stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento,

delle strategie di copertura del fabbisogno, delle strategie di formazione del personale, della riqualificazione o potenziamento delle competenze e delle situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

- 4. SEZIONE 4. MONITORAGGIO:** ai sensi dell'art. 5, la presente sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, tenuto conto delle modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" e delle indicazioni dell'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".

All'art. 2, comma 2, che *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."*;

all'art. 7, comma 1, che *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione."*

all'art. 8, comma 2, che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*;

**ATTESO** che la legge di bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022 differisce al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione dei bilanci da parte degli enti locali, il termine di adozione del Piano risulta essere ad oggi il 30 maggio 2023;

**RILEVATO** che la scadenza per l'approvazione del PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) è stata prorogata al 31 marzo 2023 con il Decreto Milleproroghe (DL 29 dicembre 2022, n. 198) e che l'Amministrazione comunale ha già approvato il PTPCT con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 2.2.2023 ad oggetto *"Approvazione PTPCT 2023-25 (sezione del PIAO anticorruzione e trasparenza)"*;

**RICHIAMATE:**

- la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 28.7.2022 ad oggetto: *"Approvazione Schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025"*;
- le delibera di Giunta Comunale n. 147 del 21.11.2022 ad oggetto: *"Approvazione variante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021"* e la successiva delibera di Giunta Comunale n. 168 del 15.12.2022 ad oggetto: *"Approvazione seconda variante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022- 2024 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021"* con le quali veniva approvato la variante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 e una successiva variazione relativa solamente al fabbisogno di personale;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30.1.2023 ad oggetto: *"Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025"* nella quale si forniscono chiare indicazioni relative alla programmazione 2023-2025. Per quanto riguarda il piano dei fabbisogni del personale in particolare si riporta quanto segue: *"Per il triennio 2023-2025,*

*l'Amministrazione non è quindi in grado, allo stato attuale, anche alla luce della impossibilità di determinare le risorse effettivamente disponibili, di prevedere nuove ulteriori assunzioni rispetto all'organico esistente, se non quelle destinate alla sostituzione di personale cessato nel corso del 2022 o che è cessato e cesserà nel corso del triennio di riferimento (fatta salva l'assunzione di un nuovo assistente sociale di cui si dirà oltre), per il quale è già stata assicurata la copertura finanziaria nel bilancio di previsione.*”;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30.1.2023 ad oggetto “*Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e relativi allegati*”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 2.2.2023 ad oggetto “*Approvazione PTPCT 2023-25 (sezione del PIAO anticorruzione e trasparenza)*”;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- è necessario ora dare puntuale attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, disposizioni divenute efficaci in data 30 giugno 2022, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR n. 81 “*Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*” e della pubblicazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il Comune di Segrate, alla data del 31.12.2022 ha nel proprio organico più di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente n. 171, e che pertanto, nella redazione del PIAO 2023-2025, non si terrà conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- la disciplina normativa della transizione dalla precedente alla nuova modalità di programmazione è finalizzata a fornire, in modo organico, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa nonché a coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani, prima separatamente approvati;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla performance individuale e collettiva (D. Lgs. n. 150 del 2009 e Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza (Piano nazionale anticorruzione - PNA) ed a tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie dallo stesso assorbite, nonché sulla base del “Piano tipo”, di cui al sopra citato DM concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

#### **VISTI:**

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

la legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 14;

la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) e successive modifiche e, in particolare, il capo II;

il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 48;

la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l’innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, (Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni “art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183”);

la direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2017, n. 3 (Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti);

la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche);

le Linee guida 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile;

il decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, ed in particolare l’art. 12 che disciplina “Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa”;

il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024”, comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale in data 23 gennaio 2023;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;

il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 99 del 30.6.2011 e successive modifiche;



**RILEVATO** che il sistema di misurazione e valutazione della performance (sezione 2 “*Valore pubblico, performance e anticorruzione – sottosezione 2.2 Performance*” del PIAO) prevede che gli obiettivi specifici siano declinati in:

- a) Obiettivi di programma: rappresentano l’attività istituzionale dell’Ente, volta al miglioramento dell’efficienza e all’incremento della soddisfazione dell’utenza, utili alla valutazione della performance organizzativa e individuale;
- b) Obiettivi gestionali: obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici (DUP) utili alla valutazione della performance organizzativa e individuale;

**CONSIDERATO** che è urgente approvare la programmazione degli obiettivi gestionali, affinché siano affidate alle direzioni, agli uffici e a tutti i dipendenti gli obiettivi da realizzare entro l’esercizio 2023, con conseguente monitoraggio previsto al 31/7, anche ai fini del processo valutativo, e ritenuto pertanto di rinviare a successivo atto l’approvazione degli obiettivi istituzionali in quanto è tuttora in itinere l’attività di ricognizione degli stessi;

**DATO ATTO CHE** ai fini dell’attestazione della correttezza e attendibilità dei processi di misurazione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi delle Performance, opera il Nucleo di Valutazione (nominato con provvedimento del Sindaco n.115 del 22.12.2020);

**RICHIAMATO** l’art. 2 del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance (approvato con delibera di GC n. 56/2018), il quale dispone che:

*"Ai fini della validazione della performance organizzativa si considerano gli obiettivi istituzionali con indicatori performanti, collegati a missioni e programmi del bilancio, secondo le peculiarità dell’Ente e gli obiettivi specifici gestionali assegnati ai centri di responsabilità. Il processo valutativo, da parte dell’Organismo di Valutazione, ha inizio con la validazione degli obiettivi e degli indicatori e dei valori attesi proposti per la misurazione della performance collegata a ciascun obiettivo. La validazione deve avvenire di norma entro il mese di gennaio di ciascun anno di riferimento.*

*La validazione ha lo scopo di determinare l’ammissibilità, ai fini della valutazione, degli obiettivi proposti in ragione dei seguenti criteri:*

- *adeguata specificità e misurabilità in termini concreti e chiari ...;*
- *riferimento ad un arco temporale determinato ...;*
- *commisurazione, ove possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;*
- *confrontabilità con le tendenze della produttività dell’amministrazione, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente e, ove possibile, del triennio precedente. ...;*
- *correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili ...;"*

**ATTESO** che gli obiettivi gestionali della Sezione Performance sono stati trasmessi in via preventiva al Nucleo di Valutazione, il quale ha suggerito alcune modifiche/integrazioni da apportare;

**DATO ATTO** che il medesimo organismo di controllo dovrà rilasciare la validazione dei suddetti obiettivi di performance, una volta approvata la presente deliberazione;

**DATO ATTO** che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è stato preventivamente trasmesso per consultazione agli assessori, alla dirigenza, al CUG e alla RSU;

**ACQUISITA** l'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 2023-2025, prescritta dall'art. 4 del DM 17.3.2020, nonché il parere favorevole del collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, con PEC n. 7564 del 23.2.2023, limitatamente al piano dei fabbisogni di personale (sezione 3 Organizzazione e capitale umano – sottosezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno del personale);

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ravvisata, infine, la propria competenza in materia a norma dell'art. 48 del TUEL;

### **SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE**

Per le motivazioni e considerazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate e confermate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (Allegato A), allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, come costituito dalle seguenti sezioni:
  - Sezione 1. Scheda anagrafica dell'amministrazione
  - Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione
  - Sezione 3. Organizzazione e capitale umano
  - Sezione 4. Monitoraggio;
2. in merito alla Sezione Performance (sezione 2 *Valore pubblico, performance e anticorruzione – sottosezione 2.2 Performance* del PIAO), di rinviare a successivo atto l'approvazione degli obiettivi istituzionali per le motivazioni indicate in premessa;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Nucleo di Valutazione, ai fini della validazione di competenza, nell'ambito del processo di misurazione e valutazione della performance;
4. di prendere atto dell'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 2023/2025, di cui al DM 17.3.2020, nonché il parere favorevole del collegio dei revisori (Allegato B), ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, limitatamente alla Sezione 3 "*Organizzazione e capitale umano – sottosezione 3.3 - Piano triennale del fabbisogno di personale*";
5. di fare obbligo alla dirigenza dell'Ente di dare piena attuazione alla presente deliberazione, adottando le necessarie misure organizzative e gestionali di monitoraggio di cui alla Sezione 4 e proponendo altresì alla Giunta Comunale le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute utili, opportune o necessarie per la migliore efficacia, economicità ed efficienza dell'attività amministrativa dell'Ente;
6. di pubblicare la presente deliberazione unitamente ai relativi allegati, nelle apposite Sezioni di "Amministrazione trasparente";

7. di dare mandato al Dirigente della Direzione Servizi di Staff di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, con le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113;
8. di comunicare la presente deliberazione ai dirigenti dell'Ente, alla R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative, al Comitato Unico di Garanzia e al Nucleo di Valutazione.

Con separata e unanime votazione:

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del Dlgs n. 267/2000.

---

Allegato A: Piano integrato di attività e organizzazione 2023 – 2025

Allegato B: Asseverazione e parere revisori limitatamente al Piano dei Fabbisogni di Personale.

\*\*\*\*\*

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO** di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte;

**VISTO** l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione n. 44 del avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.” ;

Di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale.

Di dare atto, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile

presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

II SINDACO

II SEGRETARIO

--	--

=====

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO

--